



Bruxelles, 2 marzo 2020
(OR. en, fr)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0332(COD)**

**6060/20
ADD 1 REV 2**

**ENV 78
SAN 48
CONSOM 25
CODEC 109**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	5813/20
n. doc. Comm.:	5846/18 - COM(2017) 753 final + ADD 1
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) - Accordo politico - Dichiarazioni

**Dichiarazione di Belgio, Cechia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Malta,
Paesi Bassi, Polonia e Ungheria
- Considerando 40**

Gli Stati membri summenzionati sostengono l'adozione della direttiva sull'acqua potabile, che non soltanto garantirà norme elevate di sicurezza dell'acqua potabile per i nostri cittadini ma indirettamente migliorerà anche il buon funzionamento del mercato interno.

Riteniamo tuttavia totalmente inappropriato includere, nella motivazione di un atto giuridico relativo all'acqua potabile, una formulazione generale per evocare le misure che la Commissione potrebbe prendere riguardo all'accesso alla giustizia negli Stati membri. Ciò non altera l'attuale status giuridico relativo all'accesso alla giustizia, né attribuisce alla Commissione ulteriori poteri per intraprendere azioni giudiziarie al riguardo.

Il rispetto della convenzione di Aarhus, di cui gli Stati membri sono parti a pieno diritto, è un tema che prendiamo in seria considerazione. La questione del rispetto della convenzione di Aarhus da parte degli Stati membri può essere trattata in modo più efficace a livello di Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà. La vera sfida da affrontare, tuttavia, rimane il rispetto della convenzione di Aarhus da parte dell'Unione stessa, di cui alla decisione (UE) 2018/881 del Consiglio e alle conclusioni del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32. Nonostante il completamento dello studio richiesto dal Consiglio e la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 su "Il Green Deal europeo", in cui dichiara che "prenderà in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus" (regolamento 1367/2006), rileviamo che il programma di lavoro della Commissione per il 2020 non fa alcun riferimento a tale proposta.

Sebbene siamo pronti a sostenere l'adozione della direttiva in oggetto in vista dei benefici più ampi che porterà, nondimeno veglieremo al fine di garantire che i futuri atti legislativi in materia ambientale non includano tale formulazione relativa all'accesso alla giustizia negli Stati membri.

Dichiarazione del Lussemburgo

In uno spirito di compromesso, il Lussemburgo può accettare l'accordo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione), che dà anche un seguito positivo all'iniziativa Right2Water.

Il Lussemburgo si rammarica tuttavia della soluzione poco ambiziosa scelta per i metaboliti di antiparassitari e deplora il fatto che, in mancanza di una valutazione d'impatto dettagliata, le conseguenze dell'applicazione delle disposizioni sui materiali a contatto non siano state sufficientemente analizzate per quanto riguarda i costi e gli oneri a carico degli attori interessati.

Dichiarazione dei Paesi Bassi

- Articoli 1 e 16

I Paesi Bassi sostengono fermamente l'importanza dell'accesso all'acqua potabile e hanno accolto con favore l'iniziativa Right2Water. I Paesi Bassi utilizzano una pratica rigorosa e dispongono di un quadro giuridico solido riguardo all'accesso all'acqua potabile di buona qualità e al relativo approvvigionamento a livello nazionale. Tuttavia i Paesi Bassi rimangono del parere che la direttiva sull'acqua potabile, che mette l'accento sulla qualità dell'acqua potabile, non sia lo strumento adeguato per affrontare la questione del miglioramento dell'accesso all'acqua potabile nell'UE. I Paesi Bassi esprimono perplessità circa l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva in oggetto in un modo che rischia di confliggere con la competenza degli Stati membri, tenuto conto in particolare del carattere obbligatorio e specifico di talune misure. I Paesi Bassi sostengono l'adozione della direttiva in questione in vista dei benefici manifesti e più ampi che porterà alla qualità dell'acqua potabile e in quanto riteniamo il nostro sistema di acqua potabile conforme agli obblighi di cui all'articolo 16, ma sottolineiamo che spetta agli Stati membri decidere come trattare la questione dell'accesso all'acqua potabile.

Dichiarazione della Commissione relativa agli atti delegati

La Commissione deplora la decisione dei colegislatori di limitare all'allegato III il suo potere di modificare gli allegati della direttiva riveduta sull'acqua potabile, mentre la Commissione stessa aveva chiesto, nella sua proposta iniziale, che le fosse conferito il potere di modificare gli allegati da I a IV.

La Commissione deplora segnatamente il fatto che i colegislatori non abbiano convenuto di conferirle il potere di modificare l'allegato II, particolarmente necessario considerata l'esigenza di adeguare al progresso scientifico e tecnico le prescrizioni in materia di controlli di cui all'allegato II.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione

La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), senza un'adeguata giustificazione. Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.
